



D.R. n. 573

OGGETTO: Emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche

IL RETTORE

- VISTO** lo statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012, ed in particolare l'art. 32;
- VISTO** il D.R. n. 761 del 15.06.2012 di emanazione del Regolamento Generale d'Ateneo, ed in particolare l'art. 16, che prevede l'adozione ed approvazione dei Regolamenti dei Dipartimenti;
- VISTA** la deliberazione n. 64 del Senato Accademico in data 12.05.2014 che ha approvato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed ha autorizzato il Rettore ad emanare con proprio decreto il Regolamento citato;
- RITENUTA** l'esigenza di emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- VISTO** il testo del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12.05.2014 con deliberazione n. 64;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

Art.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 13.06.2014

f.to **IL RETTORE**
(*Prof. Vincenzo Zara*)



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

All'Ufficio Documentazione e Archivi



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto e natura del Regolamento

Art. 2 – Finalità del Dipartimento

TITOLO II – ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 3 – Organi del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Direttore del Dipartimento

Art. 6 – Giunta di Dipartimento

Art. 7 – Coordinatore amministrativo

Art. 8 – Unità dipartimentali di ricerca per progetto

Art. 9 – Sezioni del Dipartimento

Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza

TITOLO III – ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

Art. 11 – Ricerca scientifica

Art. 12 – Collaborazione con le strutture didattiche

Art. 13 – Manager didattico

Art. 14 – Prestazioni di ricerca a favore di terzi

Art. 15 – Internazionalizzazione

Art. 16 – Personale tecnico amministrativo

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 17 – Adozione e modifiche al regolamento interno

Art. 18 – Norma di chiusura e rinvio



**TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 – Oggetto e natura del Regolamento

1. Il presente Regolamento interno è adottato ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo e disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento e dei propri Organi.

Art. 2 – Finalità del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 37, c. 1, dello Statuto, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, di seguito denominato Dipartimento, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari IUS/* di cui è responsabile, riconducibili all'area 12 delle Scienze giuridiche. Sostiene e incentiva l'attività di ricerca di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui è responsabile anche attraverso la costituzione di Sezioni e fermi i limiti della necessaria omogeneità dei percorsi di ricerca a quelli della struttura; per le attività didattiche dei medesimi afferenti, promuove e coordina il raccordo con i Dipartimenti responsabili.

2. Il Dipartimento promuove una politica di qualità nella didattica e nella ricerca, mirata ad accrescere il prestigio scientifico della struttura presso le istituzioni dell'Ateneo e nel panorama culturale nazionale e internazionale. A tale scopo:

- a) individua, nel rispetto dell'autonomia dei singoli docenti, linee di ricerca multidisciplinari, e coerenti con l'obiettivo di acquisire una identità culturale definita;
- b) incentiva e sostiene le potenzialità progettuali volte al reperimento di risorse esterne su base competitiva;
- c) si adopera per la massima diffusione e pubblicità dei risultati scientifici ed editoriali prodotti dai propri afferenti;
- d) promuove la caratterizzazione internazionale della ricerca e della didattica dei propri afferenti;
- e) impronta le proprie scelte, sul terreno della didattica e della ricerca, a criteri di trasparenza e oggettività.

3. Il Dipartimento si riconosce nei risultati ottenuti da ciascuno dei propri afferenti nella didattica e nella ricerca e nell'apporto fornito a tutte le attività della struttura. A tali fini, nella distribuzione delle risorse disponibili, incentiva la produttività scientifica dei docenti e la loro presenza nello svolgimento dei compiti istituzionali di carattere didattico, scientifico e gestionale, anche riferiti alla costante erogazione dei servizi agli studenti e partecipazione agli organi collegiali.

**TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI**

Art. 3 – Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio di Dipartimento;



- b. il Direttore;
- c. la Giunta.

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo del Dipartimento, con funzioni di indirizzo programmatico e di gestione.

2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dall'art. 40, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, può delegare alla Giunta l'adozione di provvedimenti su talune materie di propria competenza, ivi compresa l'attività negoziale, entro limiti definiti dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in sua assenza, dal Vice-direttore. Il Coordinatore amministrativo esercita le funzioni di segretario verbalizzante anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente, nelle quali non è dotato di voto deliberativo.

5. Il Direttore può invitare a partecipare alle discussioni, senza diritto di voto, altri soggetti il cui intervento appaia utile per un più proficuo svolgimento dei lavori. A tal fine possono intervenire alle sedute, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale, il Preside, ove non già afferente al Dipartimento, ed il Manager Didattico delle Facoltà cui il Dipartimento partecipa, relativamente alle questioni attinenti alle attività didattiche e per quelle di cui all'art. n.11.

6. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base ad un calendario di sedute precedentemente fissato con cadenza almeno semestrale. Il Direttore convoca il Consiglio, anche al di fuori del calendario prefissato, ogniqualvolta ciò risulti necessario in virtù di ragioni sopravvenute, o quando è richiesto in forma scritta da almeno un quinto dei componenti. Il Direttore predispose l'ordine del giorno e stabilisce l'eventuale composizione variabile prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per determinate materie.

7. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale e, se diverso, a quello preventivamente indicato da ciascuno degli interessati, almeno sette giorni prima della seduta. Il termine può essere ridotto a due giorni nei casi di comprovata urgenza. Per le medesime ragioni, ed entro il medesimo termine, possono essere comunicate integrazioni dell'ordine del giorno già diramato. Nei due giorni precedenti lo svolgimento della seduta, ciascun afferente può consultare la documentazione relativa alle materie in trattazione presso l'ufficio del Coordinatore amministrativo e presso quello del Manager didattico, per le questioni concernenti la didattica.

8. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva ogni decisione del Consiglio in senso diverso.

9. Per la validità delle sedute, le modalità delle votazioni, le maggioranze richieste nelle deliberazioni si rinvia alle norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

10. Il Consiglio, anche su proposta della Giunta di Dipartimento, può emanare regolamenti interni volti a disciplinare aspetti e modalità dell'esercizio delle proprie attribuzioni.



11. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento con accesso riservato ai propri componenti.

Art. 5 – Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - b. promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme;
 - c. tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione centrale;
 - d. sovrintende all'organizzazione e gestione dei compiti assegnati al personale del Dipartimento, d'intesa con il Coordinatore amministrativo anche su delega del Rettore e del Direttore Generale;
 - e. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati personali.
3. L'elezione del Direttore è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
5. Il Direttore può delegare proprie specifiche attribuzioni a componenti della Giunta o ad altri docenti del Dipartimento individuati di concerto con quest'ultima.

Art. 6 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è organo di gestione ordinaria del Dipartimento che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta svolge le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal presente regolamento e ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta può esercitare funzioni di proposta in qualsiasi materia di competenza del Consiglio di Dipartimento. La Giunta ha, di regola, competenza a predisporre e a sottoporre al Consiglio:
 - a) le direttive da adottare in merito all'attività didattica, di concerto con il Consiglio didattico e la Commissione didattica paritetica;
 - b) le direttive da adottare in merito all'attività di ricerca, con particolare riguardo: all'individuazione delle linee di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), previa acquisizione, a seguito di invito aperto a tutti i ricercatori e professori afferenti al Dipartimento, di proposte di linee di ricerca multidisciplinari; alla predisposizione dei criteri per la valutazione della ricerca svolta in



Dipartimento e dell'apporto assicurato dagli afferenti alle attività della struttura, così come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, con le modalità e per i fini stabiliti nel comma 4 di questo articolo.

- c) la destinazione e i criteri di ripartizione interna dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca, compreso il FUR;
- d) la bozza dei regolamenti ritenuti opportuni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento;
- e) la bozza di delibera di approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo, ove prevista;
- f) i piani di sviluppo finalizzati al reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.

4. Allo scopo di predeterminare in modo oggettivo e trasparente i criteri cui informare le scelte rilevanti nella distribuzione e ottimizzazione delle risorse disponibili, la Giunta di Dipartimento predispone e sottopone al Consiglio, nei sessanta giorni successivi all'approvazione del presente regolamento, il complesso delle regole finalizzate a stabilire i parametri di valutazione delle attività degli afferenti e dei settori di cui è responsabile, nel rispetto di tutti i principi enunciati all'art. 2 di questo regolamento. Ciò, con particolare riguardo:

- alla ripartizione annuale dei fondi disponibili per la didattica e la ricerca;
- alla possibilità di attivare o rinnovare assegni di ricerca;
- alla predisposizione, in ragione delle esigenze didattiche e di ricerca, dei piani di sviluppo per il reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, in riferimento sia alle condizioni di crescita delle professionalità interne, sia a quelle concernenti l'ampliamento dell'organico.

5. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Vicedirettore, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di seconda fascia, da due ricercatori, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

6. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento.

7. Qualora un membro della Giunta si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte dell'organo, deve essere effettuato lo scorrimento della graduatoria, e la nomina del primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria, vengono indette elezioni suppletive. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale, che può, nel frattempo, continuare a operare, purché sia garantita almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

8. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento, con accesso riservato ai componenti del Consiglio.

Art. 7 – Coordinatore amministrativo

1. Al Coordinatore amministrativo competono, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale, le funzioni attribuite dall'art. 41 dello Statuto.

2. Il Coordinatore amministrativo, inoltre:



- a. collabora con il Direttore nelle attività volte al miglioramento del funzionamento della struttura;
- b. predispone i documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché i resoconti;
- c. effettua la verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impegnato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore e sentiti i soggetti interessati.

Art. 8 – Unità dipartimentali di ricerca per progetto

1. Ferme le strutture di ricerca già esistenti, il Dipartimento può approvare la costituzione, al suo interno, di Unità dipartimentali di ricerca per progetto, identificate da una proposta progettuale pluridisciplinare che presenti profili di connessione con le linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 2, lett. a).

2. Il diritto di proporre al Dipartimento la costituzione di una Unità spetta a qualsiasi ricercatore o professore afferente al Dipartimento. Ciascuna Unità deve essere composta da almeno quattro ricercatori o professori. In ogni Unità devono essere rappresentati almeno due settori scientifico-disciplinari. Delle Unità può fare parte qualsiasi ricercatore o professore afferente al Dipartimento.

3. Possono eventualmente partecipare alle Unità (senza che ciò valga ai fini del computo del numero minimo dei componenti) anche:

- dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca operanti all'interno del Dipartimento; per ogni attività di rilevanza esterna e per la disciplina dei relativi rapporti giuridici ed economici, anche con riferimento ai limiti e alle incompatibilità, riguardo a tali soggetti, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia;

- unità di personale tecnico-amministrativo, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze stabilite dalla disciplina vigente e dal regolamento di cui all'art. 16.

4. Ai fini dell'attuazione dei profili internazionali dei progetti di ricerca, le Unità si uniformano alla disciplina stabilita dall'art. 15.

5. Nella proposta di costituzione di una Unità deve essere descritto analiticamente il progetto di ricerca che si intende sviluppare, indicandone gli obiettivi, la tempistica, il carattere innovativo, i risultati attesi e la connessione con le linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 2, lett. a).

6. Il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto configura lo scopo dell'Unità e segna la durata temporale di quest'ultima. Di norma, la durata dell'Unità non può superare i cinque anni e, in ogni caso, deve essere ragionevolmente proporzionata agli obiettivi del progetto.

7. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Giunta, approva i progetti con delibera motivata in relazione ai requisiti di cui al comma 5 e riconosce l'attivazione delle Unità, dando adeguata pubblicità sul sito web del Dipartimento dell'esistenza delle stesse, dei loro obiettivi e dei rispettivi componenti.

8. Ogni Unità è rappresentata, nei rapporti con gli organi del Dipartimento, da un Coordinatore, scelto all'interno dei ricercatori e professori partecipanti all'Unità.

9. Le Unità ispirano la propria azione al principio secondo cui tutti i componenti devono essere coinvolti e corresponsabili dello svolgimento del progetto e al principio di rotazione, il quale comporta l'avvicendamento periodico dei ricercatori e professori partecipanti all'Unità nel ruolo di



Coordinatore, secondo cadenze temporali stabilite da ciascuna Unità nel proprio progetto.

10. Le Unità non hanno autonomia amministrativa né contabile, non hanno dotazione di personale né organi di governo propri. Le Unità ispirano la propria azione, nella maggior misura possibile, a favorire la rappresentazione esterna dei risultati scientifici conseguiti e il reperimento di risorse finanziarie in favore del Dipartimento, il quale destinerà la quota prevalente delle risorse reperite dalle Unità all'espletamento dei progetti di ricerca delle medesime.

11. Le Unità hanno poteri di proposta al Consiglio per l'attivazione di accordi, contratti, convenzioni e iniziative di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento e, in caso di approvazione da parte del Consiglio, ne curano l'esecuzione.

12. Il Consiglio o la Giunta, prima di adottare deliberazioni che incidono sullo svolgimento dei progetti delle Unità, ne acquisiscono il parere.

13. Il Consiglio di Dipartimento potrà ulteriormente articolare, mediante apposito regolamento la cui bozza è predisposta dalla Giunta, la disciplina di funzionamento delle Unità e le modalità dei loro rapporti con il Consiglio.

15. Ogni ricercatore e professore afferente al Dipartimento può partecipare a un massimo di tre Unità.

16. Al termine di ogni anno, il Coordinatore dell'Unità sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta, in relazione allo stato di avanzamento del progetto di ricerca e agli obiettivi conseguiti, e una relazione programmatica per il successivo anno. Al termine del progetto, il Coordinatore dell'Unità sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione finale, che dia conto dei risultati raggiunti.

Art. 9 – Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento prevede la costituzione di Sezioni in funzione di sostegno e incentivazione delle attività di ricerca di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui è responsabile (*ex art. 2*) e fermi i limiti della necessaria omogeneità dei percorsi di ricerca a quelli già propri della struttura. Le Sezioni sono caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei, identificati da una proposta progettuale che evidenzia la funzionalità delle stesse ai programmi di ricerca in atto.

2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri.

3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne stabilisce la durata e delibera altresì sulle successive adesioni.

4. Ogni Sezione designa un proprio Coordinatore, scelto tra i docenti e i ricercatori di ruolo della Sezione dagli afferenti alla Sezione stessa, che dura in carica per la durata della stessa sezione e comunque per non più di quattro anni. La nomina del Coordinatore è formalizzata dal Consiglio di Dipartimento.

5. Al termine di ogni anno il Coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica per il successivo anno.

6. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o le motivazioni scientifiche.



Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme contenute nel "Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e delle disposizioni degli organi di governo centrali.

2. Il Direttore individua una unità di personale tecnico-amministrativo cui attribuire il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di fornire il necessario supporto nei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione centrale inerenti gli aspetti di salute e sicurezza connessi alle attività del Dipartimento.

**TITOLO III
ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO**

Art. 11 – Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio della libertà di ricerca, mettendo a loro disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità e nel rispetto dei criteri preventivamente approvati in base a quanto stabilito negli artt. 2 e 6 comma 4, le risorse necessarie.

2. Il Dipartimento sostiene, compatibilmente con la disponibilità di risorse, iniziative dei propri afferenti, singoli o associati, di particolare interesse scientifico.

3. Il Dipartimento promuove con ogni mezzo disponibile il prestigio scientifico della propria Collana editoriale, curando ogni attività utile o necessaria per collocarla in posizione eccellente nel panorama culturale nazionale e internazionale.

4. Il Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, può promuovere la costituzione di una rivista scientifica della struttura, curando ogni attività utile o necessaria per collocarla in posizione eccellente nel panorama culturale nazionale e internazionale.

5. Il Dipartimento riconosce nella propria biblioteca un decisivo supporto alle attività di studio e di ricerca dei docenti e degli studenti. Conseguentemente, si attiva per sostenerne le attività, per reperire, anche all'esterno, le risorse indispensabili al relativo funzionamento, per una crescita equilibrata ed equamente distribuita fra le aree del patrimonio librario e per accrescerne quanto più possibile spazi e orari di fruibilità.

6. Il Dipartimento riconosce il valore dell'innovazione tecnologica quale presidio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e quale mezzo di diffusione dei risultati scientifici. Svolge un'azione permanentemente volta all'attuazione dei principi stabiliti dalla normativa statale, regionale e di Ateneo in tema di innovazione tecnologica, di accesso aperto alla conoscenza e di libertà degli strumenti informatici. A tale scopo, delega uno o più docenti al coordinamento delle attività istruttorie di progettazione di concerto con le aree tecniche competenti, secondo modalità e termini disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 16, comma 2 del presente Regolamento.

7. Il Dipartimento sostiene la diffusione dei risultati didattici e scientifici raggiunti, sia individualmente sia in forma aggregata, dai componenti della Struttura. A tal fine si avvale



della collaborazione delle aree tecniche competenti e di afferenti, rappresentativi di tutte le aree scientifico-disciplinari, a ciò preposti dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12 – Collaborazione con strutture didattiche

1. Il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza ed in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli Didattici, l'attività didattica dei Corsi di Studio di riferimento, della Scuola di Specializzazione per le professioni legali in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento. In particolare al Consiglio di Dipartimento compete per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di propria responsabilità:

- l'assegnazione dei compiti didattici sentiti i docenti interessati;
- l'assegnazione dei carichi didattici ai ricercatori;
- la copertura di tutte le attività formative programmate;
- la proposta di chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi richiesti;
- la definizione delle esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori da attuare mediante concorso o trasferimento.

2. Sono di esclusiva competenza del Dipartimento l'istituzione e l'attivazione di Master universitari e di corsi di dottorato di ricerca.

Art. 13– Manager Didattico

1. Al Manager Didattico competono, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive del Direttore del Dipartimento, del Preside di Facoltà e del Direttore Generale, le funzioni attribuite dall'art. 48 dello Statuto.

2. Il Manager Didattico, inoltre:

- a. gestisce, d'intesa con il Direttore, tutte le procedure amministrative di cui all'art. 12, rendendo operative le relative delibere assunte dagli Organi del Dipartimento;
- b. collabora con il Direttore nella gestione amministrativa delle attività didattiche di competenza del Dipartimento;
- c. assiste il Direttore nella predisposizione del documento di programmazione dello sviluppo organico di professori e ricercatori;
- d. cura la gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai Bandi per l'affidamento di supplenze e contratti di insegnamento;
- e. partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, esclusivamente per le questioni inerenti alle attività didattiche dei Corsi di Studio di riferimento e per quelle di cui all'art. 12, per le quali deve essere rispettato il principio del giudizio tra pari e la partecipazione al Consiglio di Dipartimento è limitata ai docenti di ruolo compresi i ricercatori.

Art. 14 – Prestazioni di ricerca a favore di terzi



1. Il Dipartimento svolge attività di ricerca e consulenza conferite mediante contratti e convenzioni da soggetti pubblici e privati, in accordo con quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Giunta, meccanismi premiali e di incentivazione per gli afferenti al Dipartimento coinvolti nell'espletamento delle attività, con ricadute positive per il Dipartimento, di cui al presente articolo.

Art. 15 – Internazionalizzazione

1. Ai sensi dell'art. 2, il Dipartimento promuove l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e didattiche, favorisce la partecipazione dei propri docenti ai relativi bandi di finanziamento e ai progetti di cooperazione internazionale. Incoraggia i rapporti di collaborazione con ricercatori e docenti di altri Paesi e con istituzioni straniere e italiane che presentano una spiccata vocazione all'internazionalità, ove necessario stipulando apposite convenzioni.

2. Il Dipartimento impegna le proprie strutture nella fase di accoglienza dei visiting professor legati da rapporti di collaborazione internazionale di didattica e di ricerca.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 16 – Adozione e modifiche al regolamento interno

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

2. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in un'apposita sezione del sito ufficiale di Ateneo.

Art. 17 – Norma di chiusura e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università del Salento.